

COMUNE DI RIOLO TERME (RA)

Piano Regolatore Generale

2P - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PROGETTISTA

Arch. Eros Parmeggiani

Dott. Arch. Eros Parmeggiani – via S. Stefano 172 – 40125 BOLOGNA –
tel. 051/348987- fax 307007

agrituristiche ed escursionistiche, nonché la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari al loro svolgimento, ivi compresa la residenza, nei limiti delle altre norme del presente P.R.G. e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia della zona di tutela naturalistica .

Nelle zone "A" e "B" è vietato l'esercizio venatorio a norma dell' art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nelle zone "A" e "B" sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all' art. 7 della Legge 157/92, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione. Nelle zone contigue l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo le modalità stabilite dalla L. R. n. 40/92. Le zone contigue di cui alla presenti norme sono quelle di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In tutte le zone di tutela naturalistica è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

Nelle zone "A" e "B" è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti.

Nelle aree edificate da assoggettare a Piano di Recupero (nucleo storico di Borgo Crivellari), fino all'adozione del Piano stesso sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Piano di Recupero potrà prevedere oltrechè specifiche modalità di intervento sugli edifici esistenti nel rispetto delle norme del P.R.G. vigente anche la ricostruzione degli edifici crollati ma documentati dal catasto vigente, da catasti storici, da documentazioni iconografiche storiche, nel rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi propri dell'insediamento.

Gli edifici di Borgo Crivellari potranno essere destinati, oltrechè alla residenza, all'esplicazione di funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la funzione collettiva della zona.

ART. 17/29 - Fasce di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

Per le aree ricomprese nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua, oltre alle disposizioni normative relative alle diverse zone in essi ricadenti, valgono le disposizioni dell'art. 17 delle norme di attuazione del P.T.P.R.

ART. 18 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "F" (ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE)

Le aree per attrezzature,, secondo quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 47/78 modificata dalla L.R. 23/80, si suddividono in “zone territoriali omogenee “F” (parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale) e “Zone territoriali omogenee “G” (servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo).

Nelle zone territoriali omogenee “F” e “G” per superficie utile si intende la somma delle superfici di calpestio di tutti i piani dell’edificio, anche coperti da tettoie, con esclusione della superficie destinata a parcheggi nella misura stabilita dall’art. 4) sexies della legge urbanistica modificata; nelle zone territoriali omogenee “F” e “G” è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Nel caso di riutilizzo di edifici esistenti dovranno essere applicate le modalità di intervento previste dalle presenti norme relativamente alle categorie d'intervento in cui gli edifici sono classificati nelle tavole di P.R.G.

Le zone territoriali omogenee “F” individuate nel P.R.G. sono:

- F1 - zone per servizi pubblici e amministrativi di livello comunale o sovracomunale e per scuole superiori;
- F2 -zone per servizi tecnologici;
- F3 -zone per parchi di interesse territoriale anche attrezzati per lo sport;
- F4 - zone per attrezzature turistico -ricreative e per spettacoli viaggianti;
- F5 - zone cimiteriali;
- F6 - zone per campeggi e caravaning;
- F7 – zone per la determinazione del sistema del parco fluviale e urbano del capoluogo.
- F8 – zone destinate ad interventi strutturali previsti dal Piano stralcio per il Bacino del torrente Senio.

Le zone F1 per servizi pubblici e amministrativi di interesse comunale o sovracomunale e per scuole superiori sono destinate ad attrezzature amministrative, sociali, sanitarie.

In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri:

- Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60 \text{ mq/mq}$.
- Altezza massima $H = 16,50 \text{ m}$.
- Parcheggi: nella misura prevista dall'art. 41 sexies della legge urbanistica come modificata dall'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.
- Distanze fra i fabbricati, dai confini e dalle strade sono regolate dall’art. 9 delle presenti norme.

Le zone F2 per servizi tecnologici sono destinate alla installazione di impianti tecnologici (centrali elettriche, telefoniche, impianti di depurazione, metanodotti, ecc.),